



CANTINA MORI COLLI ZUGNA

**CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA Società
cooperativa agricola**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Speciale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

di Cantina Sociale Mori Colli Zugna S.c.a.

in data 21 novembre 2023

PARTE SPECIALE A	4
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A	5
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	6
PRINCIPALI AREE DI RISCHIO	12
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	13
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
SANZIONI	36
PARTE SPECIALE B.....	37
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B	38
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	39
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	47
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	48
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
SANZIONI	52
PARTE SPECIALE C.....	53
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C	54
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	55
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	61
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	62
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	69
SANZIONI	69
PARTE SPECIALE D	70
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D	71
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	72
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	75
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	76
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	79
SANZIONI	79
PARTE SPECIALE E	80
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E	81
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	82
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	84
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	85
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	89
SANZIONI	89
PARTE SPECIALE F	90
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	91
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	92
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	93
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	94
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	104

SANZIONI.....	104
PARTE SPECIALE G	105
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G.....	106
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	107
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	112
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	113
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	117
SANZIONI.....	117
PARTE SPECIALE H	118
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H.....	119
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	120
PRINCIPALI AREE A RISCHIO	124
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	125
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	128
SANZIONI.....	128

PARTE SPECIALE A

RETI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai fini della consumazione non è necessaria l'identificazione di uno specifico atto quale oggetto dell'accordo illecito e la tipicità del reato riposa nel fatto che la consegna del denaro o di altra utilità venga effettuata semplicemente in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

La fattispecie di cui trattasi potrebbe concretizzarsi mediante l'assunzione di personale segnalato dal pubblico ufficiale, mediante il riconoscimento a quest'ultimo (o a terzi al medesimo riconducibili) di compensi non in linea con la prestazione/fattura erogata oppure ancora mediante l'assegnazione di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La circostanza aggravante di cui trattasi ricorre nelle ipotesi in cui la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 2, e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La punibilità è estesa anche al soggetto privato che è indotto al pagamento o alla sua promessa (che diventa dunque soggetto attivo concorrente).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui trattasi debbono sussistere i seguenti elementi:

- una condotta del soggetto attivo che deve tradursi in un'attività di induzione;
- un evento incarnato da due condotte del soggetto passivo (promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità);
- un nesso eziologico tra induzione ed evento finale;
- la rappresentazione e volizione della propria azione antigiuridica.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., il reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano conseguiti

indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropri, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale:

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali;

5- quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un soggetto con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o

nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il delitto trova applicazione tramite la condotta di chi con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

A.2 Reato di corruzione tra privati

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A.3 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Principali aree di rischio

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio, al reato di corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con i soci;*
- *Gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi;*
- *Selezione e gestione degli agenti;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici;*
- *Gestione delle attività di marketing, degli omaggi e delle sponsorizzazioni;*
- *Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali.*

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cantina offra o prometta denaro o altra utilità al responsabile dell'Ufficio Acquisti di una società cliente al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di prodotti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è **fatto obbligato** di:

- garantire che i rapporti con le controparti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con i clienti, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto e l'applicazione delle regole interne relative alla gestione delle attività commerciali;
- assicurare che i rapporti con la clientela siano gestiti da soggetti specificamente individuati e secondo l'*iter* approvativo previsto dalle regole interne;
- garantire che l'approvazione del piano di produzione in favore dei clienti sia effettuata a cura di soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo commerciale, ivi incluse la definizione dei prezzi di vendita e delle eventuali scontistiche applicate;
- assicurare che le scontistiche siano approvate secondo quanto previsto dalle regole aziendali;

- garantire la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione da inviare alla clientela privata;
- garantire che i prodotti commercializzati siano accompagnati dalla documentazione necessaria sia in Italia che all'estero;
- assicurare che qualsiasi impegno contrattuale che genera diritti e/o obblighi in capo alla Cantina, sia sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri/procure;
- assicurare che gli ordini ricevuti siano verificati dalla Funzione Commerciale e dalla Funzione Amministrativa;
- verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
- nel caso in cui le attività commerciali siano svolte - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi, garantire che la gestione dei rapporti con gli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione dei fornitori di beni e servizi (comprese le consulenze)*" della presente Parte Speciale;
- assicurarsi che i rapporti con le suddette terze parti siano definite nell'ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Cantina;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione delle attività commerciali sia archiviata a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Cantina e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore delle controparti, o a persone a queste vicine, anche per il tramite di soggetti terzi quali agenti, procuratori

o, più in generale, terze parti al fine di favorire l'incremento dell'impiego di prodotti della Cantina;

- stipulare contratti di fornitura con prezzi e condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei rapporti con i soci.*

La gestione dei soci potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cantina induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto.

La gestione dei rapporti con i soci potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui un socio o un esponente della Cantina offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) al fine di ottenere un fascicolo aziendale contenente informazioni non veritiere

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività **è fatto obbligo di:**

- assicurare che i rapporti con i soci avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che i rapporti con i soci siano gestiti esclusivamente dai soggetti specificamente incaricati;
- assicurare il rispetto e l'applicazione delle regole interne relative alla gestione dei rapporti con i soci nonché il rispetto del Regolamento concernente lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- di verificare, in sede di accettazione del potenziale socio:
 - l'esistenza del relativo fascicolo aziendale, contenente le particelle di competenza del soggetto, caricato a cura del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) di riferimento;
 - la correttezza e la completezza dei dati riportati all'interno del fascicolo aziendale;
 - l'attendibilità commerciale e professionale del candidato socio.

- rispettare i principi di trasparenza, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella selezione dei nuovi soci della Cantina;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento del processo di selezione dei soci con indicazione della motivazione sottesa alla scelta del candidato;
- Assicurare che i nuovi soci siano sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soci;
- effettuare, con periodicità almeno annuale, la riconciliazione tra i dati presenti all'interno del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) e le informazioni contenute all'interno del *tool* aziendale;
- effettuare le disposizioni di pagamento a favore dei soci solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- liquidare i compensi spettanti a ciascun socio in modo trasparente, documentabile e ricostruibile *ex post*;
- verificare e aggiornare le informazioni relative ai diversi soci all'interno del *tool* aziendale;
- creare ed aggiornare periodicamente una specifica anagrafica soci onde raccogliere tutte le informazioni critiche e significative degli stessi quali, ad esempio, la proprietà dei terreni ed il quantitativo di uva conferibile;
- garantire l'archiviazione della documentazione relativa a ciascun socio;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Cantina e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in favore dei soci che non trovino adeguata giustificazione in relazione al quantitativo effettivamente conferito;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al socio;

- attestare il conferimento di uva da parte del socio a fronte di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi;*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici.*

La gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina induca in errore la P.A. presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Cantina.

La gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni (Guardia di Finanza, ASL, ARPA, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina consegni o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

La gestione dei rapporti con la PA potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Cantina offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nei rapporti con la PA per far ottenere alla Cantina trattamenti di favore o vantaggi indebiti quali, ad esempio, il rilascio di autorizzazioni o permessi oppure il buon esito di una verifica.

La gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cantina, tramite artifici o raggiri, induca in errore un Pubblico Ufficiale al fine dell'indebito ottenimento di un finanziamento ovvero impieghi tali risorse per scopi diversi da quelli per

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse;
- individuare i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentare la Cantina presso la Pubblica Amministrazione ovvero di inoltrare comunicazioni alla stessa;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitate;
- garantire che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e alle Autorità di Vigilanza sia predisposta dalle persone competenti in materia e sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere;
- in caso di affidamento a terze parti della gestione delle predette attività, garantire che il rapporto tra le parti sia formalizzato tramite accordo scritto validato da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vini nonché di produzione vinicola avvenga nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite per legge;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri siano gestiti da Funzioni aziendali dotate dei necessari poteri e competenze;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due risorse in forze alla Società;
- garantire che sia tempestivamente comunicato al Presidente e al Vicepresidente della Cantina l'avvio di attività ispettive;

- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull’ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- garantire, in caso di richieste di finanziamenti e contributi pubblici, che la funzione responsabile dell’operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine dell’ottenimento del finanziamento siano complete e veritiere;
- garantire che a seguito della partecipazione ad un bando per l’ottenimento di finanziamenti/contributi, le attività di consuntivazione siano svolte con il supporto delle funzioni competenti, nei modi e nei termini previsti dai bandi/contratti di finanziamento, e che le informazioni comunicate siano veritiere e corrette;
- assicurare che le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*” della presente Parte Speciale;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Cantina e contestualmente all’Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che tutta la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia raccolta ed archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l’esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e simili;

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantirne la tracciabilità;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio dei funzionari pubblici e delle Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezioni.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione in atti** giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, nel caso in cui la Cantina procedesse al pagamento di compensi illeciti in favore delle controparti al fine di ottenere il buon esito del contenzioso pur in assenza dei presupposti.

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio** qualora ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Cantina ceda denaro ad un giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare che la Società sia dichiarata responsabile.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, *standard* di condotta e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- garantire che i rapporti con la PA siano intrattenuti esclusivamente da parte di soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Cantina;
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate;
- assicurare che tutta la documentazione e gli atti prodotti nell’ambito della gestione dei contenziosi e rapporti con l’Autorità Giudiziaria sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che il processo di selezione di eventuali professionisti esterni (consulenti, legali, ecc.), avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “Gestione dei Fornitori di beni e servizi (comprese le consulenze)” della presente Parte Speciale e venga effettuato valutando la professionalità e onorabilità della controparte;
- assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell’ambito di contratti/lettere d’incarico formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi al Codice Etico adottato dalla Cantina;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- garantire che tutta la documentazione sia archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto di**:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Cantina, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etici in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzare il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Cantina (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- limitare, forzare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Cantina, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- promettere o offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati di corruzione** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con i fornitori e consulenti avvenga nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle regole e delle prassi aziendali in materia di selezione e qualifica dei fornitori;
- creare una specifica anagrafica fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- sottoporre i fornitori ad un adeguato processo di qualifica che consenta di verificare i requisiti di onorabilità, professionalità, attendibilità commerciale, tecnico-professionale, regolarità contributiva e solidità finanziaria dei fornitori, consulenti/appaltatori;
- in caso di incarichi a persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo *status* di *ex* dipendente pubblico al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione");
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;
- garantire la tracciabilità *dell'iter* di selezione del fornitore e delle verifiche effettuate tramite formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- assicurare il rispetto *dell'iter* approvativo dei nuovi fornitori e dei contratti, così come previsto dalle regole aziendali;
- introdurre nei contratti con i fornitori clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Cantina;

- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- Nel caso di contratti d'appalto:
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Cantina;
 - verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;
 - fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - elaborare, ove necessario, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI);
 - garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori negli uffici della Cantina.
- valutare periodicamente le prestazioni dei fornitori rilevanti;
- assicurare che tutti i pagamenti a fornitori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine e solamente a seguito di validazione secondo l'iter autorizzativo interno predefinito;

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- assicurarsi che i rapporti con i fornitori siano formalizzati tramite specifici ordini/contratti scritti, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti siano compiuti da personale della Cantina nell'ambito dei poteri conferiti;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Cantina a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la rispondenza dei prodotti o servizi ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato nonché la conformità delle prestazioni effettuate da consulenti e fornitori rispetto a quanto previsto a livello contrattuale;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e al management della Cantina e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza/fornitura.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diversi da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- impegnare la Cantina con ordini /contratti verbali;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento di successive attività.

Con particolare riferimento al conferimento di incarichi di consulenza, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/ professionista risulti da atto scritto;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Cantina con riferimento al D.lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni contenute all'interno del Codice Etico della Cantina Sociale ed alla normativa vigente;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- impegnare la Cantina con ordini / contratti verbali con il consulente;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni in tutto o in parti inesistenti.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative al reato con riferimento alle seguenti attività:

- *Selezione e gestione degli agenti.*

La selezione e gestione degli agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cantina stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenti o intermediari al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di selezione e gestione degli agenti è **fatto obbligo** di:

- garantire un adeguato processo di selezione e qualifica degli agenti che preveda, tra le altre, la verifica dell'attendibilità commerciale, professionale e dei requisiti di onorabilità delle controparti attraverso, ad esempio, la richiesta di *curriculum* del professionista o visura camerale, casellario dei carichi pendenti, autocertificazione antimafia ovvero altre informazioni commerciali disponibili;
- creare una specifica anagrafica delle controparti onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative delle stesse;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- accertarsi dell'identità della controparte;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento della procedura di selezione degli agenti con indicazione della motivazione sottesa alla scelta del candidato;
- accertarsi che le provvigioni concordate rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da atto scritto riportante clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Cantina;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove

possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio;
- garantire che il rimborso di eventuali spese sostenute dall'agente avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura di soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato e solo in presenza di regolari giustificativi;
- comunicare tempestivamente al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, anche attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società, eventuali comportamenti o attività sospette poste in essere da quanti operano per la controparte.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- impegnare la Cantina con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non siano stati preventivamente autorizzati, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative al reato con riferimento alle seguenti attività:

- *Selezione e gestione del personale.*

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Cantina.

L'attività di selezione del personale potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa società (segreti industriali, ecc.), a danno della controparte.

Con riferimento alle attività sopra indicate, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale **è fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, Codice Etico adottato dalla Cantina e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che il processo di selezione del personale avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalle regole e procedure interne;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- assicurare che le nuove assunzioni siano preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Cantina;
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la segregazione del processo di selezione assicurando, altresì, la tracciabilità del processo di valutazione del candidato tramite archiviazione della documentazione rilevante;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il Contratto Collettivo applicato;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati ed approvata da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che sia effettuata la verifica dell'esistenza di possibili conflitti di interessi e dell'eventuale status di ex dipendente pubblico del candidato, al fine di garantire la

conformità a quanto previsto dal D.lgs.165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di “Anticorruzione”);

- in caso di ricorso a Società esterna per l’assunzione di personale, rivolgersi alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- verificare che, con riferimento all’assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno 4 mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- consegnare ai neoassunti il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cantina e farsi rilasciare dichiarazione inerente la lettura e comprensione dei predetti documenti;
- curare che siano assicurate all’interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- garantire che l’eventuale rimborso delle note spese e spese di rappresentanza avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura di soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato, e solo in presenza di regolari giustificativi;
- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell’attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l’allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- assicurare che il rimborso delle spese avvenga solo in presenza di regolari giustificativi;
- assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione del personale, delle note spese e delle spese di rappresentanza a cura delle funzioni coinvolte nei succitati processi;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Cantina e contestualmente all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Nell’ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzati;
 - non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione dei flussi finanziari.*

La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consenta alla Cantina l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto adottato dalla Cantina nonché delle leggi e delle normative vigenti;
- motivare l'impiego di risorse finanziarie e verificarne l'inerenza e la congruità;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;

- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Cantina, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;
- prevedere limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e comunque approvate dalle funzioni competenti che ne attestano l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizzano il pagamento;
- assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente e siano documentate e opportunamente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- garantire che nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti e comunque per importi che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- assicurare un processo di approvazione al pagamento che preveda la doppia firma congiunta al superamento di determinate soglie di spesa nonché il divieto, per i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti, di poter modificare l'anagrafica fornitori;
- garantire la periodica riconciliazione dei conti correnti bancari;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- garantire che gli incassi e i pagamenti della Società, nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- garantire che non ci sia identità soggettiva tra chi impegna la Cantina nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;

- assicurare adeguata segregazione tra i soggetti autorizzati a caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- in caso di utilizzo dei fondi presenti nella piccola cassa, rispettare le regole interne adottate dalla Società nonché i limiti di utilizzo del contante di cui alla normativa vigente;
- assicurare che il ricorso ai fondi della piccola cassa sia adeguatamente documentato ed effettuato da personale specificamente autorizzato;
- garantire la periodica riconciliazione della piccola cassa e della cassa dell'Enoteca;
- assicurare la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni coinvolte nel processo.
- garantire che i saldi finali spettanti a ciascun socio siano approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- effettuare, con cadenza periodica, specifici controlli volti a verificare la corrispondenza tra i pagamenti incassati dagli agenti e gli ordini dei clienti.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, agenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Cantina, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito;
- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito.
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività di marketing, degli omaggi e delle sponsorizzazioni.*

La gestione degli omaggi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina conceda omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici.

La gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina riconosca a soggetti terzi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è **fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare che gli omaggi siano di valore ragionevole ovvero, in caso di *gadget* sviluppati ad *hoc*, che questi siano legati ad uno scopo commerciale predefinito ed approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la trasparenza e tracciabilità del processo di approvazione ed erogazione degli omaggi;
- garantire che gli eventi promozionali riguardino gli ambiti coerenti con la missione aziendale (eventi ed iniziative a carattere commerciale, sociale, culturale, artistico e istituzionale) e siano approvati dai soggetti dotati di idonei poteri;
- sottoporre la partecipazione ad eventi o fiere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- garantire che gli atti di liberalità siano mossi, esclusivamente, da puro spirito liberale, per finalità culturali, di integrazione sociale e sviluppo dell'ambiente, di supporto alla didattica e siano realizzati per pura benevolenza nei confronti dell'ente beneficiario;
- assicurare che la richiesta di liberalità sia valutata e soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- procedere, prima dell'approvazione della donazione, ad un esame delle credenziali dell'Ente destinatario;

- garantire la completa archiviazione, in formato cartaceo e/o elettronico, a cura delle funzioni coinvolte, della documentazione relativa alle donazioni;
- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali criticità che dovessero sorgere nell'ambito della gestione delle predette attività.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- erogare contributi liberali in favore di persone fisiche;
- concedere liberalità al fine di vincolare l'Ente beneficiario a prediligere prodotti della Cantina in fase di promozione e vendita degli stessi;
- promettere o concedere liberalità in favore di Enti Pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Cantina vantaggi indebiti;
- promettere o concedere contributi a soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello;
- ogni altra situazione di potenziale rilievo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, ciascun Responsabile di Funzione deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

**DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

B.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo, attraverso un espresso rinvio, l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Nel primo caso si mira dunque a punire colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi come tale l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede (cd. accesso logico). La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Nel caso del mantenimento, invece, si punisce la condotta di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo tempo, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per "sistema telematico" si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente), detenere, produrre, importare, comunicare, consegnare, riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi, nonché installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

La norma prevede un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione diffusione e installazione abusiva di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque abusivamente si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, detiene o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

Tale fattispecie di reato può configurarsi attraverso due distinte modalità: l'ipotesi in cui un soggetto fraudolentemente intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure l'ipotesi in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.

Per intercettazione deve intendersi la presa di conoscenza del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, che deve essere attuata con modalità fraudolente, l'impedimento è la privazione della possibilità di iniziare una comunicazione, l'interruzione consiste creare ostacoli tali da rendere impossibile la prosecuzione della comunicazione già iniziata, mentre rivelazione è qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni.

Il terzo comma della fattispecie in esame prevede delle circostanze aggravanti per i casi in cui il fatto sia commesso a danni di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da altra impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di potere, o con abuso della qualità di operatore di sistema, o da chi esercita la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La fattispecie di cui trattasi risulta integrata laddove sia cagionato il danneggiamento di un sistema informatico o telematico mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi ovvero tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (punito dall'art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

Anche in questo caso il legislatore ha previsto un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

B.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis] e comma 3 della L. 633/1941)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"¹, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*²;

¹ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

² L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere*

- dell'art. 2575 c.c., per il quale *“Formano oggetto del diritto di autore³ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

1. al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
2. al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

³ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che *“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* e dall'art. 12 della L. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

- cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
 - la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d’autore, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
 - l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure;
 - l’abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d’autore, ovvero la distribuzione, l’importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l’abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa⁴;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.
- Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies L. 633/1941)

La norma in analisi prevede l’applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell’art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiara falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

⁴ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall’art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest’ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Principali aree a rischio

La principale area a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore è riconducibile a:

- *Gestione della sicurezza informatica.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione della sicurezza informatica.*

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati informatici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24-*ter* del D.lgs. 231/2001.

L'attività potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina, al fine di ottenere risparmi economici, installi *software* senza aver acquisito le relative licenze.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della sicurezza informatica è **fatto obbligo** di:

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge e dalle regole interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi dell'azienda ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001;
- operare nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la sicurezza dei sistemi IT;
- garantire che i *server* siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza e che l'accesso ai suddetti locali sia riservato al solo personale autorizzato;
- assicurare che i *backup* dei dati residenti su *server* siano salvati con frequenza periodica ed i supporti siano adeguatamente messi in sicurezza ovvero conservati e protetti anche tramite sistemi ignifughi;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui;

- garantire che l'accesso ai sistemi informativi sia limitato e protetto da strumenti di autenticazione;
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione;
- assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri e la loro attività sia adeguatamente tracciata;
- garantire che le installazioni di nuovi *software* siano effettuate esclusivamente dal personale autorizzato previa acquisizione delle relative licenze;
- assicurare che la rete sia protetta da *software* antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le mansioni svolte;
- utilizzare esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
- ove per la gestione della sicurezza informatica si faccia ricorso a consulenti esterni, garantire che i rapporti con i suddetti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Cantina;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza ed integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Cantina o altrui.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;

- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenerlo contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di Enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Cantina anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è, inoltre, **fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Cantina, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per

trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, i Destinatari sono altresì tenuti a trasmettere all'Organismo eventuali diffide, lettere o comunicazioni di terzi che segnalano violazioni del diritto d'autore.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI e REATI TRIBUTARI

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli art5. 25-ter⁵e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

⁵ Per quanto attiene ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli art. 25-ter del Decreto.

C.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 267/1942. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali⁶.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/ 1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni

⁶ Così come modificato dall'art. 37, comma 35, lett. a) D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o Enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta

criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.lgs. 19/2023)

Il reato si realizza nell'ambito di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere nel caso in cui la società omettesse informazioni o fornisse false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento del certificato previsto dalla Direttiva UE 2019/2021 necessario in caso di tali casistiche modificative degli Enti.

C.2 Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)⁷

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento

⁷ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri che comprendano il territorio di almeno uno stato membro e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)⁸

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000)⁹

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

⁸ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri che comprendano il territorio di almeno uno stato membro e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

⁹ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri che comprendano il territorio di almeno uno stato membro e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari ed ai reati tributari, sono riconducibili a:

- *Gestione dei rapporti con i soci;*
- *Gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale;*
- *Gestione delle attività di marketing, degli omaggi e delle sponsorizzazioni.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.*

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di false comunicazioni sociali** ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

La **gestione della contabilità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di occultamento di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Cantina, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Cantina.

La **gestione della fiscalità** e delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** e di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cantina attivo utilizzasse nella stessa dichiarazione annuale, differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della fiscalità è **fatto obbligato** di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- effettuare le comunicazioni nel rispetto dei principi di buona fede, veridicità, correttezza e trasparenza;

- garantire che le attività di comunicazione siano effettuate da soggetti specificamente identificati;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Cantina;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Cantina;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- registrare tempestivamente ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire che il Bilancio, prima della sua approvazione, sia soggetto a controlli preventivi sia da parte delle Funzioni interne che degli organi di controllo a ciò preposti, come previsto dalla normativa di riferimento;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- procedere, in conformità alle norme applicabili alle Società, alla pubblicazione del bilancio civilistico;
- assicurare la corretta e completa archiviazione di tutta la documentazione dei processi nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa di riferimento;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;

- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (Società, consulenti, professionisti, ecc.), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- prima di procedere alla registrazione in contabilità di fatture passive assicurarsi che le stesse siano state approvate a cura delle Funzioni responsabili;
- segnalare al proprio responsabile gerarchico o al *management* aziendale e, contestualmente all’Organismo di Vigilanza, sia l’esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell’ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- procedere alla registrazione in contabilità di fatture o altre documentazioni relativi ad operazioni inesistenti;
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cantina;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- ripartire i beni sociali tra i soci, nell’eventuale fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale;*
- *Gestione dei rapporti con i soci.*

La gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati societari** nell’ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o i Sindaci della Cantina, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Cantina.

Le attività connesse la **gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale** e la **gestione dei rapporti con i soci** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nell’ipotesi** in cui, ad esempio, gli amministratori espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l’attività.

La **gestione delle operazioni sul capitale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell’ipotesi in cui, ad esempio, si compissero operazioni straordinarie, aventi come unico scopo quello di rendere inattaccabile il patrimonio, impedendone l’aggressione da parte delle autorità fiscali.

L’attività di **gestione dei rapporti con i soci** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell’ipotesi in cui la Cantina presentasse una **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nei confronti dei soci.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alla “*Gestione dei rapporti con i soci*” si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) devono essere gestiti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

Tutta la documentazione deve essere archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo sulla base di quanto previsto dalle regole aziendali, dalla normativa di riferimento e dalla regolamentazione applicata alle società quotate.

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari i soggetti coinvolti devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente all'assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti), i soggetti coinvolti devono assicurare che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare deve essere predisposta documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte di soggetti dotati di idonei poteri.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- improntare i rapporti con gli organismi di controllo alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;

- provvedere tempestivamente agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- nell’ambito della gestione delle attività assembleari e delle operazioni sul capitale, assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- predisporre i documenti relativi alle delibere assembleari e alla convocazione degli organi sociali in maniera chiara e precisa;
- garantire che gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle operazioni sul capitale siano gestiti con la massima diligenza e professionalità, evitando situazioni di conflitto di interesse;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mantenere nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione la massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione e disponibilità;
- rendere disponibili dati e documenti richiesti dagli Organi di controllo in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- dare tempestiva e completa evasione, a cura delle Funzioni coinvolte, alle richieste di documentazione specifica avanzate dagli Organi di controllo nell’espletamento delle attività di controllo e verifica;

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione di capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e scissioni con altra società, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando un danno a questi ultimi;
- distrarre beni sociali tra i soci in sede di liquidazione della Società prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando un danno ai predetti creditori;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione Legale in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi.*

La gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione **al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori esponano, in occasione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alla sopra citata area sensibile si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *"Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione delle attività di marketing, degli omaggi e delle sponsorizzazioni;*

La gestione degli acquisti di beni e servizi e delle attività di marketing, omaggi e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile inserire in contabilità – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto - fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e conseguentemente il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alla sopra citata area sensibile si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *"Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto.

D.1 Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

D.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Il reato si configura anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione ovvero se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La punibilità si ha anche nel caso in cui l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al reato

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Il reato si configura anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La condotta è punita anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'averne una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si configura anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione o da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e ai delitti di criminalità organizzata sono riconducibili a:

- *Selezione e gestione degli agenti;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici;*
- *Gestione delle attività di marketing, degli omaggi e delle sponsorizzazioni.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-ocites del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Selezione e gestione degli agenti;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei finanziamenti;*
- *Gestione delle attività di marketing, degli omaggi e delle sponsorizzazioni.*

La selezione e gestione degli agenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Cantina selezioni agenti o procacciatori affiliati o vicini ad un'associazione criminosa.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ricettazione** nell'ipotesi in cui la Cantina, al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata**, nel caso in cui la Cantina stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con fornitori vicini ad organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali.

L'**attività di selezione e gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di ricevere un vantaggio indebito, proceda alla selezione di un soggetto segnalato o vicino ad un'organizzazione criminale.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare il rischio in relazione alla commissione del **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia

possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'attività di gestione delle risorse finanziarie e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cantina accetti denaro proveniente da attività illecita.

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cantina eroghi pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose al fine di agevolarne l'attività illecita.

La gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nell'eventualità in cui, le succitate condotte illecite, vengano svolte con la complicità ed il supporto di eventuali ulteriori terze parti (quali consulenti, ecc.).

La gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui la Cantina, avendo commesso il reato di truffa ai danni dello stato al fine dell'ottenimento di un contributo pubblico, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La gestione delle attività di marketing e delle sponsorizzazioni potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenzie/terze parti impiegate nell'ambito dell'organizzazione di eventi e congressi, allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.*

La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento relativi alla gestione della fiscalità si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale C "*Reati Societari*" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 del Decreto.

E.1 Delitti contro l'industria e commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Vi incorre chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione della vendemmia ed attività di vinificazione;*
- *Gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi.*

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Cantina consegna al cliente un prodotto di qualità diversa di quella dichiarata o pattuita in sede di accordo.

La gestione delle attività commerciali potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società dichiara in etichetta caratteristiche differenti rispetto al prodotto effettivamente commercializzato.

La gestione dei registri potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cantina alterasse i registri al fine di commercializzare vini di qualità diversa da quella dichiarata.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività commerciali e nella gestione dei registri e degli adempimenti amministrativi, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è altresì **fatto obbligato** di:

- operare secondo quanto disciplinato dalle regole interne e nel pieno rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- assicurare che tutti i prodotti commercializzati rispettino le caratteristiche dichiarate e le normative locali;
- verificare la completezza e correttezza della documentazione a supporto dei vini prodotti e commercializzati nonché dei dati inseriti all'interno delle dichiarazioni;
- assicurare che i registri contengano informazioni veritiere e corrette;
- garantire che la compilazione dei registri sia effettuata da figure aziendali identificate e competenti in materia;
- assicurare l'archiviazione di una copia della documentazione inserita all'interno del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP);
- garantire che tutta la documentazione sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- commercializzare prodotti che non rispondano alle caratteristiche dichiarate;
- effettuare forniture di prodotti di qualità diversa da quella dichiarata o pattuita;
- immettere in commercio, al fine di ottenere un indebito vantaggio, prodotti che non rispondano alle caratteristiche tecniche dichiarate e non dispongano dei requisiti qualitativi previsti.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione della vendemmia ed attività di vinificazione;*

La gestione della vendemmia e le attività di vinificazione potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cantina immettesse in commercio vini non rispondenti alle caratteristiche dichiarate, ad esempio non rispettando i disciplinari previsti per le diverse tipologie o alterando i vini con sostanze non consentite.

Con riferimento alle attività sopra descritte, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge e dalle regole interne in merito alla gestione delle attività di vinificazione;
- assicurare la completa e corretta applicazione del “Regolamento Vendemmiale” da parte di tutti i destinatari interessati;
- garantire che tutte le fasi del processo produttivo siano sottoposte a controlli di qualità, nel rispetto delle regole aziendali e dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- assicurare che tutti i conferimenti di uve siano tracciati e sottoposti ai controlli previsti, secondo le procedure in vigore;
- garantire che tutte le modifiche e arricchimenti da apportare alle diverse tipologie di mosto siano definite da soggetti competenti in materia;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni di declassamento ed arricchimento del mosto;
- verificare che il vino finale prodotto non sia superiore alla resa massima indicata all’interno del disciplinare di produzione;
- verificare periodicamente la corrispondenza tra il quantitativo vinificato registrato a livello contabile e il quantitativo fisico presente in Cantina;
- effettuare, con cadenza periodica, controlli volti ad analizzare le vasche di fermentazione;
- assicurare la tracciabilità dei controlli effettuati nell’ambito del processo produttivo, anche attraverso la predisposizione di specifici *report*;
- ove, per la gestione delle succitate attività, vengano utilizzate delle terze parti, garantire che i rapporti con le stesse siano disciplinati tramite specifici contratti contenenti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui al presente Modello ed al Codice Etico adottato dalla Società;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- commercializzare prodotti che non siano stati sottoposti ai processi di controllo previsti;
- immettere in commercio, al fine di ottenerne un indebito vantaggio, prodotti non dotati dei requisiti qualitativi previsti.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-*sexies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

F.1 Delitto di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa¹⁰ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.)** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

¹⁰ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono riconducibili a:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione della vendemmia ed attività di vinificazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione.*

La gestione del sistema di prevenzione e protezione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di lesioni colpose** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Cantina non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito anche "TU") ed ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Società ha identificato la Figura del Datore di Lavoro; sono, inoltre, presenti specifiche deleghe di funzioni ex art. 16 D.lgs. 81/2008 effettuate nel rispetto sia dei requisiti richiesti dalla norma che delle limitazioni indicate al successivo art. 17 D.lgs. 81/2008 in termini di funzioni non delegabili dal Datore di Lavoro.

Sono stati, altresì, nominati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente, nonché il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); inoltre, sono stati identificati:

- gli addetti alla gestione delle emergenze sanitarie di primo soccorso;
- gli addetti antincendio, evacuazione e di gestione delle emergenze;
- addetti agli spazi confinati;
- addetti alle cadute dall'alto.

In via generale ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e **garantire**, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Cantina;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia (Parte Generale, Cap. 6).

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- preservare la salute e la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

Tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti o *near miss*), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

In generale, a tutti i Destinatari del Modello è **fatto obbligo** di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- garantire che sia comunicata tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dall'azienda qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale;
- garantire che siano prontamente segnalate possibili aree di miglioramento e/o eventuali *gap* procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, RLS, Medico competente, etc.) sia da parte di soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze di mezzi, attrezzature e macchine, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;

- destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone dotate della necessaria esperienza;
- gestire gli utensili, gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone;
- predisporre ed aggiornare un apposito documento relativo ai macchinari, impianti ed attrezzature utilizzate presso la Cantina contenente una serie di informazioni quali, a titolo esemplificativo: descrizione del bene, certificazione/marcature/dichiarazioni di conformità, manuale d'uso, controlli/manutenzioni, ecc.;
- in fase di vendemmia, di rispettare i percorsi previsti dalle procedure aziendali;
- rispettare i cartelli segnalatori ed indicatori esposti;
- rispettare i divieti di svolgere attività negli spazi confinati.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni che non rientrano nelle loro competenze ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- intervenire su attrezzature, impianti o macchine senza il preventivo ordine del Datore di Lavoro e senza che il RSPP ne sia preventivamente informato;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di un'adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;

- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i propri poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Cantina;
- tutti i dipendenti devono avere cura della sicurezza propria e dei soggetti che hanno accesso alle strutture della Cantina, nonché conservare le misure, le istruzioni e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi

In particolare, in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché in coerenza con i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza:

- il Datore di Lavoro:
 - designa le figure dell'Organigramma sulla Sicurezza, in base ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008;
 - definisce gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute, in collaborazione con il RSPP e il Medico competente;
 - effettua periodicamente, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, una analisi formalizzata dei rischi esistenti riportata all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista e - nel caso aggiornata - in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- ecc.

Gestione delle emergenze

È garantita la presenza di regole per la gestione delle emergenze atte a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione aziendale e sull'ambiente esterno. In particolare, la Cantina garantisce:

- la presenza dei piani di emergenza e di evacuazione aggiornati, con specifiche attività formative sugli stessi;
- la presenza delle planimetrie per l'evacuazione sicura dei lavoratori;
- lo svolgimento di esercitazioni periodiche di evacuazione e gestione delle emergenze;
- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione aziendale o deterioramento dell'ambiente esterno;
- il mantenimento ed il corretto funzionamento degli estintori;
- i controlli sull'illuminazione di emergenza nonché la presenza dell'apposita segnaletica di emergenza;
- la presenza e la corretta gestione dei registri antincendio e dei controlli.

Dispositivi di Protezione Individuali

Il Datore di Lavoro provvede a fornire ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale, individuati in sede di Valutazione dei Rischi, in collaborazione con il RSPP, sentito il Medico Competente.

Nello specifico:

- i lavoratori hanno il compito di verificare l'idoneità del DPI consegnato avendo, altresì, l'obbligo di chiederne il reintegro o la sostituzione in caso di difetti;
- il Datore di Lavoro avrà anch'esso l'obbligo di verificare l'idoneità dei DPI utilizzati dai lavoratori e la facoltà di obbligare il lavoratore che non vi provvede direttamente a chiedere il reintegro della dotazione o la sostituzione del DPI;
- è garantita la tracciabilità dei DPI consegnati a ciascun lavoratore;
- il Datore di Lavoro provvede al reintegro delle scorte mediante approvvigionamento diretto dei DPI presso i fornitori selezionati.

Infortuni e miglioramento

La Cantina provvede a monitorare costantemente l'andamento degli infortuni. Il processo di gestione degli infortuni e dei c.d. *near misses* è disciplinato da apposite procedure aziendali.

Formazione ed informazione sulla salute e sicurezza ai lavoratori

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro con il supporto dell'RSPP:

- garantisce che sia fornita adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza prevedendo sia contenuti formativi di natura generale che specifica sulla base dell'attività svolta dal lavoratore;
- provvede ad organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità limitata;
- provvede ad organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

In considerazione della rilevanza delle attività formative in materia, i piani formativi aziendali sono allineati con i requisiti previsti dall'Accordo Stato – Regioni.

Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

L'RSPP garantisce l'effettuazione di attività di *audit* periodici sul sistema di gestione della sicurezza nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.

Controllo e azioni correttive

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- garantire la corretta e completa applicazione delle procedure interne per l'identificazione, l'investigazione ed il miglioramento a seguito di incidenti e quasi incidenti;
- assicurare la registrazione ed il monitoraggio degli indicatori in materia di salute e sicurezza.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro, dell'RSPP, nonché dell'RLS monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità, nelle modalità previste dalla normativa.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive o omissive tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione della vendemmia ed attività di vinificazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione della vendemmia e delle attività di vinificazione** potrebbero presentare profili di rischio potenziali in relazione ai **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Cantina non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe** presentare profili di rischio potenziali in relazione ai **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio economico, la Cantina selezioni fornitori che non rispettano la normativa in materia.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo**:

- garantire il rispetto delle regole aziendali in materia di gestione degli appalti;

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo Patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, anche – ma non solo - secondo le modalità previste dall’art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008. Nello specifico, tra gli altri, sono richiesti:
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA);
 - documento unico di regolarità contributiva (anche “DURC”) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 *“Documento unico di Regolarità Contributiva”*;
 - elenco di tutto il personale con le specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all’interno dei siti e relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario se del caso;
 - elenco dispositivi di sicurezza in dotazione ai lavoratori;
 - specifica documentazione attestante la conformità di macchinari e/o attrezzature, e/o opere provvisorie per quanto concerne le macchine o attrezzature che verranno impiegate nel lavoro oggetto del contratto di appalto;
- stipulare accordi scritti riportanti le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- elaborare (ove previsto e con la cooperazione dell’appaltatore/subappaltatore), un *“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI)* finalizzato a:
 - cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;

- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell’ingresso degli appaltatori nelle strutture della Società;
- cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dagli incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni delle disposizioni di cui al presente Modello, ai principi del Codice Etico o alla normativa in materia.

Dovranno essere tempestivamente inviate all'Organismo di Vigilanza le informazioni in merito:

- all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- alle modifiche ed agli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ai verbali di riunione periodica;
- al piano di formazione ed al consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

G.1 Reati ambientali

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa¹¹ la morte di una persona.

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti previsti dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p..

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p..

¹¹ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

Chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;

- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a] e b], 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

Combustione illecita dei rifiuti, previsto dall'art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-*bis* e 6, L. n.150/1992, e costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006, e che si configura nel caso in cui le emissioni¹² in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati connessi alla tutela dell'ozono, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento provocato dalle navi, previsto dagli artt. 8 e 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”* e che si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

¹² Per “emissione” si intende “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (art. 268, lett. b), D.lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria” (art. 268, lett. q), D.lgs. 152/2006).

Principali aree a rischio

La principale area a rischio della Società, con riferimento ai ambientali è riconducibile a:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale;*
- *Gestione della vendemmia ed attività di vinificazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*

La gestione delle attività ad impatto ambientale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Cantina, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti (ad esempio sversamento di liquidi nella rete fognaria, trasporto e deposito dei rifiuti in discariche non autorizzate).

Con riferimento alle attività sopra descritte, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligato** di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- assicurare che la gestione delle attività ad impatto ambientale sia effettuata a cura di personale/funzioni dotato/e delle necessarie competenze e, ove necessario, dei relativi poteri;
- assicurare un'adeguata formazione sugli aspetti ambientali;
- assicurare il monitoraggio delle prescrizioni legali applicabili e verificare, periodicamente, il rispetto di tali prescrizioni;
- garantire la corretta applicazione delle prassi previste per la gestione delle attività ad impatto ambientale;
- garantire che le attività connesse la gestione del depuratore siano effettuate a cura di soggetti competenti in materia;

- effettuare e documentare i controlli periodici ove richiesti dalla normativa e dalle autorizzazioni in merito alle emissioni in atmosfera e agli scarichi nei corpi idrici;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- assicurare la corretta gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- in caso di smaltimento di rifiuti speciali:
 - accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
 - verificare le autorizzazioni dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
 - provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
 - verificare i quantitativi per tipologia di rifiuto consegnati a trasportatori o smaltitori;
 - verificare l'inoltro da parte dello smaltitore finale della quarta copia del formulario debitamente compilata e sottoscritta;
 - aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabili;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di verifica e di manutenzione periodica e programmata su attrezzature ed impianti con potenziali impatti negativi sull'ambiente nonché su eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
- stipulare contratti con fornitori di servizi ambientali qualificati, dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Speciale A *"Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"* di cui al presente Modello. Nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- garantire l'archiviazione di tutta la documentazione di processo a cura della Funzioni coinvolte.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo/sottosuolo;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

* * *

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione della vendemmia ed attività di vinificazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione delle attività di vinificazione** potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione ai **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Cantina, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti (ad esempio sversamento di liquidi nella rete fognaria, trasporto e deposito dei rifiuti in discariche non autorizzate).

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione ai **reati ambientali** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, stipuli contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o*

Cantina Sociale Mori Colli Zugna S.c.a.

a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmesse tempestivamente le informazioni in merito ad eventuali incidenti aventi impatto ambientale anche potenziale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE H

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E REATO DI IMPIEGO
DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinqies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

H.1 Delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis* D.lgs. 286/1998)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/2998)

La norma punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La norma punisce, altresì, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme.

H.2 Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quarter c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto ovvero a chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art- 600-quarter. 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Il reato punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale ed al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare sono riconducibili a:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Selezione e gestione del personale.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cantina nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Cantina, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”*, è altresì **fatto obbligato** di:

- garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (e.g., Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC);
- verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori mediante verifiche, anche a campione, dei contratti di lavoro o del Libro Unico del Lavoro;
- assicurare la verifica del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per eventuale personale extracomunitario alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori;
- introdurre nei contratti clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;

- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Selezione e gestione del personale.*

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Cantina occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Cantina corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" del presente Modello, **è fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- assicurare sempre che il rapporto di lavoro sia disciplinato attraverso un contratto dettagliato e in forma scritta;

- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche con contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- assumere dipendenti extra-comunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmesse tempestivamente le informazioni in merito ad eventuali incidenti aventi impatto ambientale anche potenziale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.